



PROTOCOLLO NOMINA CURATORE SPECIALE DEL MINORE

La Camera Minorile “Stefano Marasco” di Lamezia Terme, l’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme, i Magistrati civili e penali del Tribunale di Lamezia Terme e del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro; la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme e presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, la Presidenza della Corte d’Appello, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’ Appello di Catanzaro, i Servizi Sociali che si occupano di minori e famiglia operanti sul territorio lametino avvertono, da tempo, la necessità che vi siano, nella ottica del superiore interesse del minore, professionisti altamente qualificati ed adeguatamente formati, al fine di una migliore cooperazione tra i magistrati ed i soggetti rappresentanti il minore in tutti i procedimenti che lo riguardano.

Da qui, la necessità che vi sia un protocollo di intesa che regolamenti la figura del curatore speciale del minore e che permetta ai Magistrati, ivi compresi quelli del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, di poter attingere dall’elenco che verrà stilato a seguito dell’accertamento dei requisiti richiesti per l’iscrizione in detto elenco.

Il documento si rivolge agli avvocati nominati curatori speciali nei procedimenti *de potestate* ed in tutti i procedimenti ove sussista un conflitto di interessi, non meramente patrimoniale, tra i genitori; la nomina avverrà secondo specifiche indicazioni di seguito individuate. All’uopo, verrà formato apposito elenco degli avvocati disponibili ad assumere il ruolo di curatore speciale del minore e di difensore del minore, previa richiesta di iscrizione e previa valutazione dei requisiti richiesti, che verrà messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria la quale potrà attingere da esso per la nomina del curatore speciale.

L’elenco sarà tenuto presso l’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme che ne curerà la pubblicazione sul proprio sito ufficiale, previa trasmissione da parte della Camera Minorile “Stefano Marasco” di Lamezia Terme tenuta

all'accertamento dei requisiti degli iscritti come di seguito specificato.

1) Chiunque intenda chiedere l'iscrizione nell'elenco dei curatori speciali e degli avvocati del minore dovrà possedere idonea e specifica formazione e dovrà curare e mantenere detta formazione, di tipo interdisciplinare, per la migliore tutela degli interessi del minore nel rispetto delle Linee guida del Consiglio d'Europa e delle Linee guida della Unione Nazionale Camere Minorili revisionate e siglate, da ultimo, il 28.09.2019 in Lamezia Terme.

2) L'iscrizione e la permanenza nel predetto elenco è subordinata alla presenza contestuale e concorrente dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato un corso specialistico di formazione per Curatore speciale del minore relativo anche alla posizione e difesa del minore nel processo sia esso civile che penale della durata di almeno 30 ore complessive organizzato da una delle Camere Minorili, e comprovato da relativo attestato di frequenza regolarmente rilasciato;

b) aver maturato una anzianità di iscrizione all' Albo degli avvocati di almeno sei anni oppure, in alternativa, iscrizione all'Albo avvocati di durata inferiore purché si dia prova di avere espletato l'incarico di curatore del minore in almeno quattro casi nell'ultimo biennio antecedente la data di richiesta di iscrizione nell'elenco.

3) La permanenza nell'elenco dei curatori speciali ed avvocati del minore comporta la necessità per gli iscritti della formazione continua la cui verifica, con cadenza biennale, compete alla Camera Minorile "Stefano Marasco" di Lamezia Terme la quale provvederà a trasmettere, entro l'anno successivo alla verifica, l'elenco così aggiornato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme che ne curerà la pubblicazione.

La Camera curerà analogo trasmissione dell'elenco aggiornato al Tribunale

di Lamezia Terme, alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme, al Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, alla Corte d'Appello di Catanzaro, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catanzaro.

4) La formazione avverrà con corsi e/o seminari attinenti alla specifica materia riguardante minori e famiglia organizzati dall'Unione delle Camere Minorili, dal Consiglio Nazionale Forense, dalle Camere Minorili distrettuali conseguendo almeno cinque crediti per anno e/o, comunque, dieci nel biennio.

Il venir meno di uno dei suddetti requisiti comporterà, *ex officio*, la cancellazione dall'elenco.

Sarà possibile richiedere l'inserimento nell'elenco *ex novo*, per l'anno successivo all'avvenuta cancellazione purché vi siano, contestualmente, i requisiti di cui ai punti a) e b) dell'art. 2.

I nominati curatori speciali sono tenuti ad un rigoroso rispetto della privacy del minore rappresentato e, a tal fine, non potranno rilasciare dichiarazioni alla stampa o su altri mezzi di comunicazione che possano violare la riservatezza dello stesso o che possano arrecargli pregiudizio.

5) Il curatore speciale, al fine di meglio espletare il proprio incarico e nell'interesse del minore, manterrà la propria indipendenza nei confronti di tutte le parti coinvolte nel procedimento ivi compresi la famiglia, i Magistrati, gli Operatori dei Servizi Socio Sanitari ed assumerà tutte le informazioni ritenute utili e necessari da Enti preposti alla cura e tutela della salute del minore rappresentato, nonché dai genitori e/o loro difensori, ai fini del migliore e più rapido espletamento del mandato.

6) Al curatore del minore saranno inoltrati, con congruo anticipo, dall'Autorità giudiziaria procedente, tutte le comunicazioni che riguardano il minore al fine di permettere allo Stesso di predisporre ogni opportuna tutela e/o difesa del minore, di partecipare all'ascolto del minore ed alle udienze in tutti i procedimenti che lo riguardano.

7) Il curatore speciale nominato altresì avvocato del minore svolge il ruolo di difensore tecnico del procedimento che coinvolge il minore rappresentato.

8) Il curatore speciale nominato anche avvocato del minore avrà cura di costituirsi tempestivamente, di presenziare alle udienze e di arrivare già preparato, nonché di presenziare all'ascolto del minore nei vari procedimenti.

Egli, avrà cura di spiegare al minore tutti i passaggi, le motivazioni, i possibili esiti, rapportandosi con particolare sensibilità e pazienza che l'età del minore richiede e gli spiegherà che le dichiarazioni del minore saranno tenute in considerazione dall'Autorità giudiziaria ma che, tuttavia, le decisioni potrebbero non coincidere; ciò anche al fine di non sottoporre il minore ad un particolare inutile stress emotivo dato dal peso delle sue dichiarazioni.

9) Il curatore speciale o avvocato del minore, laddove ritenuto necessario per la situazione per cui si procede, tenuto conto della maturità del minore, potrà avvalersi di soggetti specializzati quali psicologo e/o psicoterapeuta che lo abbiano già in carico, degli operatori socio sanitari, del tutore nominato dall'autorità giudiziaria, e di qualunque professionista che abbia, a qualunque titolo, in carico il minore rappresentato.

10) Il curatore speciale non dovrà essere coinvolto in alcun tipo di rapporto di natura personale o sociale con il minore, né deve aver prestato il patrocinio difensivo nei confronti di alcun soggetto appartenente al nucleo familiare del minore da lui rappresentato.

Le stesse disposizioni di cui al comma precedente si applicano agli avvocati che siano soci o consociati di società di avvocati o, comunque, membri di uno stesso studio legale o che esercitino negli stessi locali e/o collaborino professionalmente in maniera non occasionale tra di essi secondo il disposto di cui all'art. 24 ultimo comma Codice Deontologico Avvocati.

In ogni caso, è fatto obbligo al curatore speciale del minore di osservare il

Codice Deontologico Forense nonché il Codice Etico dell'UNCM vigenti.

La violazione alle suddette norme comporterà l'applicazione delle sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense e la relativa istruttoria competerà al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme.

11) Per quanto non previsto dal presente protocollo si rimanda, richiamandole espressamente, alle "Linee guida del curatore speciale del minore nei procedimenti civili aggiornate a Settembre 2019" redatte e siglate il 29.09.2029 a Lamezia Terme dall'Assemblea dell'UNCM.

Il presente protocollo, previa lettura, viene approvato e ratificato da

Camera Minorile di Lamezia Terme "Stefano Marasco"

Av. Maria D. T. T. T.

Ordine Avvocati Lamezia Terme

[Signature]

Tribunale di Lamezia Terme

[Signature]

Tribunale per i Minorenni di Catanzaro

[Signature]


Procura della Repubblica di Lamezia Terme

[Signature]


Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro

[Signature]

Il Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro




Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro



e con l'adesione di:

Servizi Sociali Comune di Lamezia Terme



Servizi Sociali Territoriali ASP di Lamezia Terme

Lamezia Terme 4 Marzo 2021

FONTI E DOCUMENTI RICHIAMATI

Linee guida UNCM giusta revisione del 28.09.2019 in Lamezia Terme

Convenzione del 20.11.1989 in New York (ratif. in Italia con L.176/91)

Convenzione del 25.01.1996 in Strasburgo (ratif.in Italia con L.77/2003)

Linee Guida del 17.11.2010 del Consiglio d'Europa

Codice Deontologico Forense

Codice Etico dell' Unione Nazionale Camere Minorili